



Prot. 20932
Trieste, 16/9/2010

Titolo I Classe 4

N. 1179 /2010

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989 n. 168 ed in particolare gli artt. 6 e 16;
- VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" il quale prevede all'art. 2, comma 2 che: "ai fini della realizzazione dell'autonomia didattica di cui all'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, le università, con le procedure previste dalla legge e dagli statuti, disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio in conformità con le disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali.";
- VISTO** il decreto rettorale dd. 01.10.2001 n. 409/AG con il quale è stato emanato il Regolamento Didattico di Ateneo e successive modifiche;
- VISTA** la deliberazione del Senato Accademico dd. 20 aprile 2010, relativa alla modifica degli artt. 17, comma 1 e 27, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo;
- PRESO ATTO** che il Consiglio degli Studenti non ha espresso ai sensi dell'art. 12 dello Statuto il previsto parere entro i venti giorni dalla trasmissione della proposta e che pertanto lo stesso si ritiene acquisito;
- VISTA** la nota rettorale del 14 giugno 2010, prot. n. 14388, di trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca della deliberazione del Senato accademico del 20 aprile 2010 di approvazione delle succitate modifiche;
- PRESO ATTO** che il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca non ha espresso alcun rilievo nei tempi previsti dall'art. 6, comma 9, della Legge 9.5.1989, n. 168;
- RITENUTO** che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modificazione del Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi di Trieste;

DECRETA

Art. 1. Viene approvata la modifica agli artt. 17, comma 1 e 27, comma 2, del Regolamento Didattico di Ateneo come di seguito riportato:

<<Art. 17 – Passaggi e trasferimento di Corso

1. [...] L'autorizzazione al trasferimento ad altro Ateneo o istituto superiore è subordinata alla mancanza di pendenze nei confronti delle biblioteche dell'Università.
[...].>>

<<Art. 27 – Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. [...]
2. [...] e non deve presentare pendenze nei confronti delle biblioteche dell'Università.
[...].>>

Art. 2. Le modifiche al "Regolamento Didattico di Ateneo" di cui all'art. 1, entrano in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

IL RETTORE